



Gentili colleghe/colleghi,

in merito alle iniziative tese a recuperare la validità dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale del personale della scuola si ribadiscono innanzitutto le considerazioni della segreteria nazionale e pubblicate sul sito della UIL SCUOLA-RUA <https://uilscuola.it/>

Ancora una volta la Federazione Uil Scuola-Rua si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto dei docenti a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all'anno 2013.

Il D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l'art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità. Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, rimuovendo dal nostro ordinamento il "blocco" della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 178/2015, non risulta che per il comparto della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica siano state avviate da parte delle competenti pubbliche amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, né gli atti alle stesse prodromi che relativamente al blocco per l'anno 2013, mentre sono stati rimossi gli effetti derivati dal blocco per gli anni 2011 e 2012

In esse è stata sottolineata la natura politica di un problema che non può essere affrontato in sede giudiziaria non essendoci norme da rimuovere ciò che si richiede sono atti legislativi e/o contrattuali che forniscono come avvenuto precedentemente per le annualità precedenti la necessaria copertura economica con lo stanziamento di risorse appositamente dedicate richiesta più volte avanzata è mai soddisfatta in questi 10 anni da nessun governo ciò premesso si ritiene corretto fornire a titolo di assistenza individuale o un modello di diffida (di cui si allega la bozza) tenendo conto che **tale diffida non costituisce di per sé l'avvio di un contenzioso ma solo il presupposto per un'eventuale attivazione successiva a una vertenza.**

Con successive mail vi verranno inviate ulteriori indicazioni in merito all'eventuale predisposizione del ricorso **GRATUITO PER GLI ISCRITTI UIL SCUOLA RUA**

Cordiali saluti

UIL SCUOLA RUA
Responsabile territoriale di Udine
Prof. Mauro Carnesecchi
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
Ex art. 3 c.o 2 Dlgs 39/93